

Scarico prodotti da combustione nell'ambito di impianti termici civili

La Legge n. 90/2013, entrata in vigore lo scorso 3 agosto 2013, ha stabilito nuove disposizioni per l'evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici.

Rispetto alla precedente norma (L. 220/2012 - Riforma del Condominio) si segnala che:

1. l'obbligo di scaricare a tetto è esteso a tutte le tipologie di edifici e non più solo agli "edifici costituiti da più unità immobiliari" (quindi anche la singola villetta unifamiliare ne è soggetta);
2. è possibile derogare dall'obbligo di scarico a tetto anche se non si installa un generatore di calore a gas a condensazione. In particolare, come ribadito dalla nota di chiarimento del Ministero dello sviluppo economico, nei casi di deroga, è obbligatorio installare generatori di calore a gas che:
 - possiedono un rendimento termico utile maggiore o uguale a $90+2\log(P_n)$, in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
 - appartengono alla classe 4 o 5 seconda la classificazione relativa alle emissioni NOx indicata dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.

Inoltre è possibile derogare dal suddetto obbligo anche nei casi di:

- esistenza di canne fumarie collettive ramificate alle quali collegarsi;
- in caso di intervento di tipo "recupero conservativo" (per es. nei centri storici) con installazione di impianto termico in edifici che precedentemente non ne erano dotati, a condizione che non esista sistema di evacuazione fumi idoneo o comunque adattabile allo scopo.

Rimane fisso l'obbligo che l'applicazione delle suddette deroghe sia giustificata e dettagliatamente descritta in una Relazione Tecnica redatta da un professionista abilitato.